



10/05/2016

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione

N. 23

del 28/04/2016

OGGETTO: Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili TASI. Approvazione modifiche.

L'anno 2016 il giorno 28 del mese di aprile alle ore 18.20 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Bagnoli Roberto nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
Sindaco					
Brenda Barnini	1				
Consiglieri					
1. Mazzantini Jacopo	1		13. Ramazzotti Rossano		1
2. Torrigiani Filippo	1		14. Ancillotti Lorenzo		1
3. Mantellassi Alessio	1		15. Faraoni Andrea	1	
4. Bergamini Marta	1		16. Morelli Damasco		1
5. Bagnoli Roberto	1		17. Cioni Beatrice	1	
6. Petroni Ludovica	1		18. Borgherini Alessandro	1	
7. Torrini Valentina	1		19. Ciolli Sabrina	1	
8. Balducci Niccolò	1		20. Cinotti Francesco	1	
9. Falorni Simone	1		21. Vacchiano Umberto		1
10. Bacchi Francesco	1		22. Bartoli Dusca	1	
11. Cappelli Beatrice	1		23. Marconcini Samuela	1	
12. Mannina Miranda	1		24. Poggianti Andrea	1	

Consiglieri assegnati n° 24

Presenti n° 21 incluso il Sindaco Brenda Barnini

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale **Dott.ssa Rita Ciardelli**.
Scrutatori: Bacchi Francesco, Petroni Ludovica, Cinotti Francesco.

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE,

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014, l'Imposta Unica Comunale IUC;
- l'imposta unica comunale (IUC) è composta da:
 - IMU (Imposta Municipale Propria) – componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - TARI (Tributo servizio rifiuti) – componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;
 - TASI (Tributo servizi indivisibili) – componente servizi destinata al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la propria deliberazione n. 47 del 30 luglio 2014 esecutiva per d.t., con la quale viene approvato il Regolamento per disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, nonché l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato il decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30.04.2016;

Tenuto conto che la Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a disciplinare le componenti dell'Imposta IUC e che, per la TASI, dal 1.1.2016 è prevista:

1. l'esclusione dall'applicazione della TASI dell'abitazione principale, come definita ai sensi dell'imposta municipale propria (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011) tranne quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9;



2. l'esclusione dall'applicazione della TASI delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

Dato atto che il Decreto Legislativo 24.09.2015 n. 158 ha apportato modifiche all'art. 13 del D.Lvo 18.12.1997 n. 471 in tema di sanzioni per omesso, parziale e tardivo versamento;

Ravvisata la necessità di apportare al Regolamento comunale per la disciplina del tributo TASI, le seguenti variazioni:

- **all'art. 2** "Presupposto e finalità del tributo per i servizi indivisibili" il comma 1, viene riformulato:
"Il presupposto impositivo del tributo per i servizi indivisibili è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9."
- **all'art. 15** "Sanzioni ed interessi " il comma 1 viene modificato con le nuove disposizioni legislative:
"In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la sanzione da corrispondere è pari all'1% per ogni giorno di ritardo, mentre per ritardi da 15 a 90 giorni, la sanzione è pari al 15%, per ritardi superiori ai 90 giorni, la sanzione è pari al 30%. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente."

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) del TUEL, come modificato dall'art. 3 comma 2 tris, del D.L. n. 174/2012, che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (**All. A**);

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici Dott.ssa Anna Tani, ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e



Sistemi Informatici, Dott.ssa Anna Tani, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti :

Presenti 21

Favorevoli 14

Contrari 7 (Borgherini, Cioni, Ciolli, Cinotti, Bartoli, Marconcini, Poggianti)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

d e l i b e r a

1. Di apportare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, le seguenti variazioni al Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), confermando per il resto quanto approvato con deliberazione CC n. 47 del 30.7.2014 esecutiva per d.t.:

<u>Testo vigente</u>	<u>Testo modificato</u>
<u>Articolo 2</u> <u>Presupposto e finalità del tributo per i servizi indivisibili</u> <i>1. Il presupposto del tributo per i servizi indivisibili è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.</i> <i>2. Il tributo è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili come individuati e quantificati con la deliberazione di cui al successivo articolo 5 del presente regolamento.</i>	<u>Articolo 2</u> <u>Presupposto e finalità del tributo per i servizi indivisibili</u> <i>1. Il presupposto impositivo del tributo per i servizi indivisibili è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</i> <i>2. Il tributo è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili come individuati e quantificati con la deliberazione di cui al successivo articolo 5 del presente regolamento.</i>
<u>Articolo 15</u> <u>Sanzioni ed interessi</u> <i>1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione</i>	<u>Articolo 15</u> <u>Sanzioni ed interessi</u> <i>1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione</i>



amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 46, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme

amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, **la sanzione da corrispondere è pari all'1% per ogni giorno di ritardo, mentre per ritardi da 15 a 90 giorni, la sanzione è pari al 15%, per ritardi superiori ai 90 giorni, la sanzione è pari al 30%.** La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 46, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni



tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

2. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 11, comma 1, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002 e secondo quanto previsto dal comma 15 dell'art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011;

3. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo produce effetti dal 01.01.2016;

4. Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 comma 1 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (**All. A**).

Indi il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di deliberare entro la data del prossimo 30 aprile;

Con successiva votazione e con voti:

Presenti 21

Favorevoli 21

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

d e l i b e r a



Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Bagnoli Roberto

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.

Empoli, _____

Il Responsabile Archivio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.

Empoli, _____

Il Dirigente Settore Affari Generali



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
f.to Bagnoli Roberto

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Rita Ciardelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.

Empoli, _____

Il Responsabile Archivio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.

Empoli, _____

Il Dirigente Settore Affari Generali

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____

Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archivio